

Allegato "A" alla C.C. N. 47/PL

COMUNE DI GROTTAMMARE
(Provincia di Ascoli Piceno)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E PER LA
EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	pag
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
1	Ambito di applicazione	3
2	Classificazione del Comune	3
2 bis	Pubblicità e pubbliche affissioni effettuate durante il periodo stagionale	3
3	Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni	4
4	Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni	4
5	Rettifica ed accertamento d'ufficio	5
6	Gestione del servizio e Funzionario responsabile	5
TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'		
7	Oggetto	7
8	Soggetto passivo	7
9	Modalità di effettuazione della pubblicità	8
10	Modalità di applicazione dell'imposta	8
11	Limitazioni e divieti	8
12	Pubblicità effettuata su spazi comunali	9
13	Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità	9
14	Tariffe	10
15	Piano generale degli impianti	10
16	Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari	10
17	Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti	11
TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
18	Oggetto	12
19	Soggetto passivo	12
20	Superficie delle pubbliche affissioni	13
21	Diritto sulle pubbliche affissioni	13
22	Spazi privati per le affissioni dirette	13
23	Autorizzazione per le affissioni dirette	13
24	Pagamento del diritto	14
25	Riduzioni del diritto	14
26	Esenzioni del diritto	15
27	Modalità per le pubbliche affissioni	15
TITOLO IV - SANZIONI - CONTENZIOSO - NORME FINALI		
28	Sanzioni tributarie ed interessi	17
29	Sanzioni amministrative	18
30	Contenzioso	18
31	Disposizioni	18

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Grottammare, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune di Grottammare è da considerarsi appartenente alla Classe IV^a, in base alla popolazione residente al 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2 bis
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO STAGIONALE

1. Per la pubblicità di cui all'articolo 12 - comma 2 - del D.Lgs. 507/93 nonché per le pubbliche affissioni, aventi carattere commerciale, effettuate durante i mesi da GIUGNO a SETTEMBRE, le tariffe previste da appositi atti di Giunta Comunale sono aumentate del 50%, ai sensi dell'articolo 3 - comma 6 - del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.3

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

1. E' competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenere la installazione.

ART. 4

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'articolo 8 del D.Lgs.n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'articolo 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

3. Il Comune di Grottammare ai sensi dell'articolo 9 - comma 3 - del D.Lgs. 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il Concessionario.

4. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento.

5. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.

6. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

ART. 6
GESTIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/93.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. La durata della concessione è quella stabilita dal D.Lgs. 507/93.
5. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.
6. Nel caso di gestione in forma diretta, il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

7. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni (60) dalla sua nomina.

8. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario.

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 7
OGGETTO

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 8
SOGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

1. Nel territorio del Comune di Grottammare la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 10
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati non si dà luogo all'applicazione dell'imposta.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 11
LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalle norme del Codice della Strada.

2. L'autorizzazione ad esporre, trasversalmente alle vie o alle piazze, striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e

le iscrizioni, di essi, non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.

3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore alle ore

4. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

5. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione della imposta è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

ART. 13

DICHIARAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

1. Il soggetto passivo, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 507/93, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

4. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento, della

relativa imposta, effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 - commi 1, 2 e 3 - si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 14

TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 7 - comma 7 - del D.Lgs. 597/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge e deliberate dalla Giunta Comunale.

2. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 507/93.

3. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 15

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Nel caso di gestione diretta il Funzionario responsabile, di cui al precedente articolo 6, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il piano generale degli impianti.

2. Il piano, di cui al precedente comma, dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 16

TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- a) n. ... impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) n. ... impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) n. ... impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) n. ... impianti ai margini delle strade.

ART. 17

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
 - per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. 507/1993);
 - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 del D.Lgs. 507/1993), superiori a 30 giorni;viene rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 2 (due) mesi.
6. Qualora vengano richiesti, da parte dell'ufficio, chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi 1 (uno).

TITOLO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 18

OGGETTO

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Grottammare garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.
3. Il Comune di Grottammare prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, si precisa:
 - la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il 20% del numero complessivo degli impianti;
 - la percentuale degli stessi da destinare ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica è del 70% su totale;
 - il restante 10% è destinato a soggetti privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, come regolato dai successivi articoli 21 e 22.

ART. 19

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 20

SUPERFICIE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq.12 per ogni 1000 abitanti.
2. Tale misura potrà subire variazioni in relazioni a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.
3. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 21

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di Grottammare è quella stabilita nell'articolo 19 del D.Lgs. 507/1993 per i Comuni di IV° classe.

ART. 22

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette, di cui al precedente articolo 18, previste dall'articolo 12 - comma 3 - del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al successivo articolo 22.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 23

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegata n. 3 (TRE) copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, sentita la Commissione Edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 2 (due) mesi.

5. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi 1 (uno).

ART. 24

PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 507/1993.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del citato decreto legislativo.

ART. 25

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e

di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 26

ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 27

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza

maggiore.

4. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci (10) giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata, al committente, per iscritto entro dieci (10) giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta (90) giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due (2) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% per diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione.

10. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica consultazione:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- l'indicazione delle categorie a cui detti spazi appartengono;
- il registro cronologico delle commissioni.

TITOLO IV

SANZIONI - CONTENZIOSO - NORME FINALI

ART. 28

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 597/1993 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta (60) giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 29
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 507/1993.
3. Verrà, inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 30
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione Regionale delle Entrate (ex Intendenza di Finanza) sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1994 ai sensi della Circolare n. 1 del 10 gennaio 1994 del Ministero delle Finanze.